

**COMUNE DI SAPPADA**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

## INDICE

*Art. 1. Oggetto del Regolamento*

*Art. 2. Presupposto dell'imposta*

*Art. 3. Soggetti passivi e responsabili del pagamento*

*Art. 4. Esenzioni*

*Art. 5. Misura dell'imposta*

*Art. 6. Destinazione del gettito*

*Art. 7. Obblighi del gestore*

*Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta*

*Art. 9. Sanzioni tributarie e ravvedimento*

*Art. 10. Sanzioni amministrative non tributarie*

*Art. 11. Riscossione coattiva*

*Art. 12. Rimborsi*

*Art. 13. Interessi*

*Art. 14. Contenzioso*

*Art. 15. Funzionario responsabile*

*Art. 16. Disposizioni transitorie*

*Art. 17. Entrata in vigore e disposizioni finali*

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, ai sensi dell'art.10, della L.R. 17.07.2015, n. 18 e del Regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione FVG di data 23.10.2017, n.244, pubblicato sul B.U.R. n.45 di data 08.11.2017.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e negli immobili destinati a locazione turistica, ubicati nel territorio del Comune di Sappada, come definite, in linea di principio, dall'art. 21 della L.R. 09.12.2016, n. 21, in materia di turismo e attività produttive e specificatamente:

- strutture ricettive alberghiere
- condhotel
- bed and breakfast
- unità abitative ammobiliate a uso turistico
- affittacamere
- strutture ricettive all'aria aperta
- strutture ricettive a carattere sociale
- rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.

## **ART. 3**

### **SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune di Sappada.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati nonché i lavoratori occupati presso aziende ed imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio comunale.
4. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione

della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Sappada.

#### **ART. 4**

#### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento:

a) i minori che, nel giorno d'arrivo, non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età.

L'imposta è dovuta anche nel caso in cui il decimo anno di età venga compiuto durante il soggiorno.

b) i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;

c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

f) le scolaresche in gita scolastica e loro accompagnatori, indipendentemente dall'età.

2. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)).

#### **ART. 5**

#### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La determinazione dell'imposta dovrà essere fissata secondo criteri di gradualità in relazione alle seguenti categorie di strutture ricettive:

- alberghi a 1 e a 2 stelle;
- alberghi a 3 stelle;
- alberghi a 4 stelle e superiori;
- strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea, immobili destinati alla locazione turistica;
- casi diversi da quelli indicati nei punti precedenti”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4. La misura dell'imposta di soggiorno è quantificata come segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Tariffe</b>
a) Strutture ricettive alberghiere:	
5 stelle	€ 2,50
4 stelle	€ 2,00
3 stelle	€ 2,00
2 stelle	€ 1,50
1 stella	€ 1,50
b) Strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale	€ 2,00
c) Unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere, B&B, agriturismi	€ 2,00
d) Rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi	€ 2,00

5. L'imposta di soggiorno verrà applicata con decorrenza 1° luglio 2025;

6. Le modifiche riguardanti le tariffe, i periodi di applicazione dell'imposta nonché altre modifiche sostanziali, saranno adottate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

## **ART. 6**

### **DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle

strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dal Comune al finanziamento di investimenti, servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio comunale.

2. Se il gettito annuo presunto, iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Sappada e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, risulti superiore ad Euro 50.000,00, entro il 31 dicembre di ogni anno, le modalità di destinazione dello stesso, come previsto dall'art. 10, comma 6, della L.R. sw4qz18/2015, sono stabilite in base ad una intesa stipulata tra il Comune di Sappada, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG.

3. L'intesa contiene altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziare con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime.

4. Il gettito dell'imposta di soggiorno finanzia nella misura minima del 35% investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e nella misura del 35% servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio. Il rimanente 30% può essere liberamente destinato a investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità o servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio. Gli interventi di spesa sono individuati in sede di approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente.

5. Fino al raggiungimento dell'intesa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 bis della L.R. n.18/2015, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi ed interventi di promozione turistica del territorio è pari al 70%, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio.

6. L'intesa è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale della sezione dedicata al turismo.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone nella locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggiornante, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a. accreditarsi secondo le modalità stabilite dal Comune;

- b. informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno tramite affissione di apposito avviso in luoghi comuni e/o pubblicazione nel sito internet della struttura ricettiva;
- c. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente/capogruppo (conservandone copia), con una delle seguenti modalità alternative:
- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: "Assolta imposta di soggiorno per € ..... fuori campo applicazione IVA";
  - utilizzo di ricevuta redatta secondo il modello predisposto dal Comune;
- d. riversare al Comune entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, l'imposta di soggiorno dovuta e oggetto di comunicazione periodica. I suddetti termini di versamento costituiscono scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento. Il riversamento può essere effettuato tramite le seguenti modalità:
- bonifico bancario sul conto di Tesoreria del Comune;
  - tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
  - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;
- e. presentare apposita dichiarazione, ai sensi dell'art.48 della L.R. n.6 del 14.5.2021, che recepisce il comma 1 ter dell'art.4 del D. Lgs. n.23 del 14.3.2011 e s.m. e i., da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.4.2022;
- f. conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
3. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

## **ART. 8**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 comma dal 161 al 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge n. 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Il Corpo di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

## **ART. 9**

### **SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza indicata alla lettera d), comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista alla lettera e), comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che introduce l'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure stabilite dalla legge.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **ART. 10**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti fattispecie:
  - a) omesso accreditamento previsto dall'articolo 7;
  - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;
  - c) omessa presentazione del conto giudiziale di cui al successivo art.16.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

## **ART. 11**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **ART. 12 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

## **ART. 13**

### **INTERESSI**

Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

## **ART. 14**

### **CONTENZIOSO**

Le controversie (tributarie) concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **ART. 15**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **ART. 16.**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I gestori delle strutture ricettive devono presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo

di imposta di soggiorno entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune, tramite raccomandata oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Comune provvederà alla trasmissione del Conto della gestione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

## **ART. 17**

### **ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del DL 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e comunque non prima del **1^ luglio 2025**. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.